

Ministero dell'Interno

Notizie

Sicurezza stradale

07.11.2002

Violazioni al codice della strada: installazione ed utilizzazione dei dispositivi di controllo

Una direttiva del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - del 2 ottobre 2002

Ministero dell'interno - Dipartimento della P.S. -

Direzione Centrale per la Polizia Stradale, Ferroviaria, Postale, di Frontiera e dell'Immigrazione, Circolare 2 ottobre 2002 (N. 300/A/1/54585/101/3/3/9)

Direttive per l'individuazione delle strade sulle quali è possibile installare ed utilizzare i dispositivi ed i mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni.

Articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n.121, convertito e modificato dalla legge 1 agosto 2002, n.168.

L'articolo 4 del decreto legge 20 giugno 2002, n. 121, come convertito e modificato dalla legge 1 agosto 2002, n. 168, consente l'impiego dei dispositivi e dei mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzato al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui agli artt. 142 e 148 del Codice della Strada (d.leg.vo 30.4.1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni) sulle autostrade, sulle strade extraurbane e sulle altre strade individuate con decreto dal prefetto.

Per dare attuazione alla previsione normativa suindicata, acquisito il conforme parere del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la circolare n. 300/A/1/54584/101/3/3/9 del 2 ottobre 2002 sono state fornite direttive operative generali, relative all'utilizzazione delle apparecchiature telematiche di controllo e di accertamento remoto delle violazioni.

Per completare l'attuazione delle disposizioni della norma e garantire la necessaria uniformità di valutazione nell'ambito del procedimento di individuazione delle aree, diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, in cui è possibile utilizzare i citati dispositivi e mezzi tecnici di controllo di cui al comma 2 dell'articolo 4, si forniscono i seguenti indirizzi generali.

1. Ambito di competenza del prefetto

Sulle strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali, spetta al prefetto la determinazione dei tratti in cui è possibile l'attività di controllo remoto del traffico finalizzata all'accertamento delle violazioni sopra richiamate, sentiti gli organi di polizia stradale di cui all'art. 12, c.1, C.d.S., e su conforme parere degli enti proprietari delle strade.

La norma intende riferirsi sia all'impiego di dispositivi o mezzi tecnici di controllo che rilevano l'infrazione quando il veicolo è già transitato e che sono presidiati durante il funzionamento da un organo di polizia stradale, sia l'impiego di strumenti che automaticamente, senza neppure la presenza dell'operatore di polizia, registrano l'infrazione e trasmettono i dati a distanza (controlli da remoto), ovvero che consentono l'accertamento in tempi successivi sulla base delle immagini raccolte.

L'individuazione di tali tratti di strade con provvedimento del prefetto non limita la possibilità, prevista per tutti i soggetti indicati dall'art.12, c.1, C.d.S. di procedere in qualsiasi luogo al controllo della velocità secondo gli ordinari moduli operativi, che prevedono il fermo del veicolo e la relativa contestazione immediata, ovvero, se questa è impossibile, la notificazione successiva del verbale di contestazione della violazione, commessa alla presenza dei citati soggetti, nel quale saranno adeguatamente indicati i motivi che non hanno consentito il fermo del veicolo e la contestazione al trasgressore.

2. Criteri per la determinazione dei tratti di strada in cui è possibile l'utilizzo di dispositivi e mezzi